

BVGer D-5452/2022 vom 27. Oktober 2022

Bundesverwaltungsgericht, 2022-10-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-5452_2022_d20221027

FR: TAF D-5452/2022 du 27 octobre 2022

IT: TAF D-5452/2022 del 27 ottobre 2022

Regeste

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere); decisione della SEM del 27 ottobre 2022

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 2

Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione all'art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318, abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023] e disposizione transitoria dell'abrogazione del 22 novembre 2023 [RU 2023 694] a contrario; DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

D-5452/2022 Pagina 9

E. 3.1

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.2

A tal proposito, le conclusioni prese, formulate esplicitamente o che risultano chiaramente dalla motivazione dell'atto depositato (cfr. DTF 136 II 132 consid. 2.1; 123 V 335 consid. 1a), hanno come effetto di delimitare l'oggetto del litigio, ovvero il rapporto giuridico in ragione del quale la parte solleva le proprie pretese (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3^a ed., 2022, n. 1.56, pag. 29 seg.).

E. 3.3

Preliminarmente, il Tribunale osserva che, nel suo memoriale ricor- suale del 28 novembre 2022, il ricorrente si è prevalso anche di argomen- tazioni come pure di conclusioni che censurano l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, concludendo in primo subordine alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera (cfr. pag. 6 segg. del

ricorso; p.to 3 delle conclusioni ricorsuali). Tuttavia, in fase ricorsuale, dopo che la SEM ha riesaminato parzialmente la decisione negativa con nuova pronuncia di una decisione del 22 maggio 2023 che dispone l'ammissione provvisoria del ricorrente per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e conseguente annullamento dei punti 4 e 5 della decisione impugnata del 27 ottobre 2022 (cfr. risposta al ricorso del 22 maggio 2023 e decisione della SEM del 22 maggio 2023), il ricorrente ha implicitamente rinunciato alla precitata conclusione, portante sull'esecuzione dell'allontanamento (cfr. anche supra lett. E e lett. G). Inoltre essendo che, alla luce della nuova decisione della SEM del 22 maggio 2023, come già constatato nella decisione incidentale del 30 maggio 2023, il ricorso è divenuto privo d'oggetto per la conclusione subordinata dell'insorgente sopra evinta, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, in assenza di qualsivoglia contestazione specifica rispetto alla pronuncia del suo allontanamento. In tal senso, anche la domanda tendente all'accesso ad una direttiva della SEM formulata in tale contesto dal ricorrente (cfr. pag. 6 del ricorso), il Tribunale la considera completamente evasa (cfr. anche la decisione incidentale dell'11 maggio 2023, nella quale il Tribunale ha accolto la richiesta del ricorrente di accesso agli atti della SEM inerente alla direttiva in questione).

D-5452/2022 Pagina 10

E. 4.1

Dapprima il ricorrente solleva quale censura formale, che l'autorità inferiore non avrebbe tenuto conto della minore età e dell'interesse superiore del fanciullo nel suo giudizio riguardo all'irrelevanza dei suoi motivi d'asilo (cfr. pag. 4 del ricorso). Egli si prevale quindi in realtà di un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che può comportare simultaneamente la violazione del diritto di essere sentito, il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2156/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.). Tale censura va analizzata d'ingresso, in quanto potrebbe condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2).

E. 4.2

Ora, nella presente disamina, il Tribunale non può seguire le predette conclusioni dell'insorgente. Difatti, in primo luogo, si evince dalla mera lettura della decisione avversata, che la SEM abbia tenuto conto sia della giovane età dell'insorgente nella valutazione dei suoi asserti (cfr. p.to 2, pag. 4 seg.) sia del suo interesse superiore (cfr. p.to 2, pag. 5 e p.to III/1, pag. 6 seg.). Pertanto niente dalla stessa, né dagli atti, permette di dimostrare che la predetta autorità non abbia tenuto in debita considerazione i citati elementi per il suo giudizio. In secondo luogo, egli è sempre stato accompagnato nel corso di tutta la procedura d'asilo dalla sua rappresentante legale, che ha pure funto da persona di fiducia, e quindi non può prevalersi della sua sola qualità di minore non accompagnato, per spiegare la tardività e la contraddizione di alcuni suoi asserti (cfr. pag. 5 seg. del ricorso), di cui si dirà nei considerandi che seguono (cfr. infra consid. 5 seg.). Peraltro, sia il ricorrente sia l'autorità inferiore hanno avuto ampia possibilità anche in fase ricorsuale di prendere posizione in merito. Una violazione del suo diritto di essere sentito, non può

quindi essere ritenuto in specie, da parte della SEM, la quale ha per il resto soddisfatto al suo obbligo istruttorio in tal senso. La conclusione in secondo subordine esposta dall'insorgente nel suo gravame, per quanto non già divenuta senza oggetto per quanto attinente all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. ricorso pag. 7), deve di conseguenza essere respinta.

E. 5.1

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAasi (art. 2 LAasi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

D-5452/2022 Pagina 11

E. 5.2

Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAasi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.

E. 5.3

Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAasi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAasi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; 2010/57 consid. 4.1; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 125 seg.).

E. 5.4

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAasi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAasi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di

prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa

D-5452/2022 Pagina 12 per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 5.5

In conformità con la giurisprudenza dello scrivente Tribunale, il carattere tardivo di elementi essenziali taciuti in occasione dell'audizione sulle generalità al Centro di registrazione e di procedura (CRP), ma invocati più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo, può essere ritenuto per mettere in dubbio la verosimiglianza dei motivi d'asilo allegati. Tale principio vale, a fortiori, per delle allegazioni presentate unicamente allo stadio del ricorso. Tuttavia, in alcune circostanze particolari, le dichiarazioni tardive possono trovare una giustificazione. Tale è il caso, ad esempio, delle dichiarazioni di vittime che hanno subito dei gravi traumatismi, che non hanno la facoltà di esprimersi, senza delle difficoltà notevoli sugli avvenimenti vissuti, o ancora delle persone che provengono da contesti nella quale la legge del silenzio è una regola d'oro (cfr. le sentenze del Tribunale D-7090/2018 del 30 giugno 2021 consid. 7.2; D-364/2019 dell'11 giugno 2021 consid. 5.3.2; E-6190/2018 del 9 ottobre 2020 consid. 2.4 con ulteriori riferimenti ivi citati; E-5624/2017 dell'11 agosto 2020 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 3.3.1 con riferimento citato). Questa giurisprudenza è applicabile mutatis mutandis anche alla nuova procedura d'asilo ex art. 26 segg. LAsi e 29 LAsi.

E. 6

Nel caso in parola, l'insorgente si è prevalso soltanto al momento del ricorso di alcuni fatti rilevanti inerenti ai suoi motivi d'asilo, per di più presentandoli come asserti di terze persone – la madre – o a tratti con dichiarazioni vaghe ed illogiche e documentazione che risulta essere discrepante da quanto da lui affermato in sede d'audizione.

E. 6.1

In proposito, appare innanzitutto poco plausibile che se il ricorrente avesse subito in realtà degli episodi di violenze da parte della polizia turca, come pure se effettivamente fossero state effettuate delle ricerche al suo domicilio con tanto di emissione di mandato di cattura allorché egli risultava ancora in patria, o ancora se egli avesse partecipato in qualche modo alla vita politica del suo Paese d'origine, come allegato da lui soltanto con il parere (cfr. n. 18/4) rispettivamente in fase ricorsuale, tali avvenimenti non siano neppure stati da lui accennati nel corso della sua audizione sui motivi d'asilo. Invero, egli nella predetta, malgrado abbia avuto più occasioni per esporre liberamente i suoi motivi d'asilo, come pure aggiungere qualcosa, ha ricondotto il suo espatrio unicamente al fatto che dei militari turchi lo avrebbero questionato in una (...) o (...) di occasioni riguardo allo zio (...), fuggito dalla Turchia (cfr. n. 15/9, D36 segg., pag. 5 segg.). Ha peraltro

D-5452/2022 Pagina 13 risposto di non avere altri timori, a parte quanto esposto, in caso di un suo ritorno in patria (cfr. n. 15/9, D57, pag. 7) e di non avere avuto altre problematiche con le autorità turche, né con terze persone (cfr. n. 15/9, D59 segg., pag. 7). Inoltre, interrogato su quale sarebbe stata la ragione che lo avrebbe condotto ad espatriare, l'insorgente ha dichiarato che è stato lui a chiederlo ai genitori, in quanto si annoiava, paventando una probabile futura condivisione o altro in patria per il quale sarebbe potuto finire in carcere (cfr. n. 15/9, D56, pag. 7). Anche il Tribunale, alla stessa stregua di

quanto ritenuto dall'autorità inferiore nella sua duplice e nella sua quadruplice, considera che la tardività di tali affermazioni, non possa essere giustificabile con la giovane età del ricorrente. Difatti, egli all'epoca in cui ha svolto l'audizione sui suoi motivi d'asilo, aveva già (...) anni compiuti, vantava già di una certa istruzione – avendo interrotto la (...) nel suo paese d'origine prima di espatriare – nonché era assistito già dall'inizio della sua procedura d'asilo dalla rappresentante legale e persona di fiducia, che l'ha potuto anche preparare al colloquio sui suoi motivi d'asilo. Non si evince poi in nessun modo dal verbale d'audizione, come invece argomentato nel ricorso (cfr. pag. 5), che egli abbia avuto difficoltà a rammentare degli episodi o a comprendere quali documenti fosse necessario apportare a sostegno delle sue allegazioni. In merito, l'insorgente ha difatti asserito di stare bene di salute, e di avere già consegnato i documenti in suo possesso, senza averne di ulteriori da presentare (cfr. n. 15/9, D3 segg., pag. 2), come pure confermato anche dalla sua rappresentante legale ivi presente (cfr. ibidem, D5, pag. 2). All'inizio della sua audizione, gli sono peraltro stati ricordati i suoi diritti ed obblighi principali rilevanti per la sua audizione, in particolare il dovere d'indicare tutti i fatti determinanti per la sua domanda d'asilo (cfr. ibidem, D1, pag. 2). Alla luce di tali considerazioni, le ragioni indicate nel ricorso per tentare di spiegare la tardività dei suoi asseriti, non possono quindi essere ritenute plausibili. In particolare, l'affermazione che egli non pensasse di avere tempo per raccontare tutto e che spesso degli episodi di violenza non fosse a conoscenza neppure la madre (cfr. ricorso, pag. 5), non appare essere una giustificazione convincente. Ciò in quanto, come deducibile limpidamente dalla sua audizione sui motivi d'asilo, al ricorrente è stata data più volte la possibilità di esprimersi sui medesimi, chiedendogli anche più volte conferma degli stessi e se avesse raccontato tutto o se ci fosse ancora altro (cfr. n. 15/9, D36 seg., pag. 5; D56 segg., pag. 7; D62, pag. 8), ciò che egli ha sempre negato (cfr. n. 15/9, D57 segg., pag. 7 seg.). A maggior ragione quindi, anche il suo tentativo di spiegare come mai non avesse parlato delle sue attività per il partito HDP durante la sua audizione, a causa del fatto che non avrebbe compreso quanto ogni allegazione potesse essere rilevante (cfr. ricorso, pag. 6), non è credibile.

D-5452/2022 Pagina 14

E. 6.2

A quanto sopra, si aggiunge che il ricorrente, sia riguardo agli episodi in cui avrebbe subito delle violenze da parte delle autorità di polizia turca, sia circa la sua partecipazione ad attività d'opposizione al governo, è rimasto molto vago (cfr. parere, pag. 3), senza apportare neppure in fase ricorsuale alcun elemento concreto che ne dimostri effettivamente il vissuto (cfr. ricorso, pag. 5 seg.; replica, pag. 2; triplice, pag. 2 seg.). Circa gli eventi in cui la polizia turca lo avrebbe malmenato, ha difatti riportato unicamente degli asseriti della madre, riguardo a (...) episodi: l'(...) in cui, circa (...) prima del ricorso, egli rincasando sarebbe stato picchiato dalla polizia poiché avrebbe indossato una (...); e l'altro dove pochi (...) dopo, sarebbe nuovamente stato malmenato per motivi legati alla sua etnia (cfr. ricorso, pag. 5). Tuttavia, nulla aggiunge in merito ad esempio al luogo, all'orario, o alla dinamica effettiva in cui si sarebbero svolti tali fatti, ciò che conduce il Tribunale ancor più alla conclusione che tali eventi siano inverosimili. Anche in merito alla sua partecipazione ad attività di distribuzione di volantini e di affissione di manifesti di propaganda durante il periodo elettorale per il partito HDP, a parte riprendere quanto verrebbe riportato nella dichiarazione del predetto partito prodotta con il ricorso, il ricorrente non aggiunge alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza per rendere

per lo meno verosimili tali sue attività.

E. 6.3

Da ultimo, si osserva che neppure i mezzi di prova presentati dall'insorgente a supporto dei predetti asserti in fase ricorsuale, sono atti a modificare le suddette considerazioni e conclusioni.

E. 6.3.1

Per quanto attiene alla dichiarazione della sezione del partito HDP di C._____, la quale attesta, secondo la traduzione allegata dal ricorrente, del fatto che egli fosse attivo nella sezione giovanile del predetto partito, nonché che avrebbe svolto delle attività di volantinaggio e di affissione di manifesti sui muri durante le elezioni; la stessa può essere ritenuta una mera asserzione di parte. Difatti, come già ritenuto sopra, il ricorrente non ha in alcun modo reso verosimili con i suoi asserti di aver esercitato in concreto le predette attività. Del resto, anche il documento presentato, non soltanto non è datato, bensì presenta delle dichiarazioni del tutto generiche, senza alcun riferimento a degli eventi e a dei contesti ben specifici, ciò che ne mette ancora maggiormente in dubbio l'autenticità.

E. 6.3.2

Concernente poi la fotocopia del mandato di ricerca della (...) del (...) (cfr. MdP n. 5), anche il Tribunale, alla stessa stregua dell'autorità resistente, non può che constatare che lo stesso è una mera fotocopia a colori – quindi facilmente manipolabile – presentata tuttavia dal ricorrente come originale nel suo ricorso (cfr. pag. 5). Anche si ritenesse non fosse

D-5452/2022 Pagina 15 intenzione dell'insorgente ingannare le autorità svizzere circa l'originalità del documento presentato, tuttavia anche agli occhi del Tribunale il suo contenuto risulta essere del tutto discrepante ed illogico rispetto agli asserti resi dall'insorgente in audizione. Invero, si denoti come secondo la traduzione del documento agli atti della SEM, il ricorrente avrebbe commesso una serie di reati a partire dal (...) e “nelle date precedenti” che però non vengono di fatto concretamente nominate, e a partire dalla “data del reato” sarebbero state effettuate delle ricerche per trovarlo – anche il suo indirizzo – ed accompagnarlo coattivamente, senza alcun successo. Tuttavia, dai suoi asserti, si evince che egli sarebbe stato ancora al suo domicilio allorché tali eventi sarebbero occorsi, come pure al momento dell'emissione di tale documento (datato [...]). Inoltre, egli sarebbe potuto espatriare legalmente dall'(...) il (...), con il suo passaporto emesso poco più di un mese prima (il [...]; cfr. MdP n. 1), nonché con una procura sottoscritta da parte dei suoi genitori (cfr. MdP n. 4) senza riscontrare alcuna problematica da parte delle autorità di polizia (...) turche (cfr. n. 15/9, D17 segg., pag. 4 seg.). Peraltro, egli non ha mai indicato nel corso della sua audizione sui motivi di aver interessato le autorità turche in qualche modo, in particolare con ispezioni e perquisizioni al suo domicilio, a parte i quesiti postigli dai militari al di fuori del suo domicilio riguardo allo zio (...) (cfr. n. 15/9, D36 segg., pag. 5 segg.). Il comportamento delle autorità turche narrato nel documento, appare quindi del tutto discrepante ed illogico rispetto a quanto invece asserito dall'insorgente nel corso della sua audizione. Inoltre, si denota come neppure in fase ricorsuale, il ricorrente abbia descritto in che modo effettivamente i genitori sarebbero venuti in possesso di tale documento, peraltro indirizzato dalla (...) all'(...) e non all'insorgente direttamente (cfr. ricorso, pag. 5; replica, pag. 2; triplica, pag. 2 seg.). A fronte di tutti questi elementi, il Tribunale considera che il predetto documento non abbia

alcun valore probatorio, in quanto decisamente nei suoi contenuti non può essere ritenuto autentico ed appare essere stato confezionato ai soli fini di causa.

E. 6.4

Ne discende quindi che il ricorrente, in una valutazione complessiva sia delle sue dichiarazioni, sia dei mezzi di prova presentati, non abbia reso in alcun modo verosimile (art. 7 LAsi) né le sue attività di sostegno per il partito HDP, né men che meno che abbia interessato le autorità turche in qualche modo che fosse per le sue attività politiche o per la sua etnia come preteso nel ricorso, prima del suo espatrio.

E. 6.5

Alla luce poi di tali inverosimiglianze, neppure le allegazioni del tutto generiche e vaghe, proposte soltanto in fase ricorsuale dall'insorgente che dopo la sua partenza dal Paese d'origine, la polizia turca si sarebbe recata

D-5452/2022 Pagina 16 al suo domicilio chiedendo alla madre dove si trovasse (cfr. pag. 2 della replica del 9 giugno 2023), non appaiono essere maggiormente credibili. Ciò vale anche per le attività di sostegno al partito HDP che egli starebbe conducendo in Svizzera, asserzioni apparse soltanto nella sua triplica dell'11 agosto 2023 (cfr. pag. 2 della triplica). Le stesse risultano difatti essere del tutto stereotipate, in quanto il ricorrente non spiega e non definisce in alcun modo le circostanze ed il ruolo effettivo che egli avrebbe avuto durante le stesse, affermando in modo del tutto vago di essersi attivato “nelle attività di volantinaggio e partecipando a manifestazioni contro il governo” (cfr. pag. 2 della triplica). Pertanto, anche queste ultime non sono state rese verosimili dall'insorgente.

E. 7.1

Proseguendo nell'analisi, anche se le sue dichiarazioni inerenti al fatto di essere stato questionato da parte di comandanti e militari graduati turchi circa dove si trovasse lo zio (...), fossero ritenute verosimili; tuttavia non risulterebbero rilevanti, in specie, ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 7.2

Innanzitutto, v'è luogo di constatare che le allegazioni dell'insorgente circa le (...) o (...) volte che dei militari lo avrebbero fermato chiedendogli dello zio (...) (cfr. n. 15/9, D36 segg., pag. 5 segg.), anche agli occhi del Tribunale, non risultano raggiungere un'intensità sufficiente per ritenere che il ricorrente abbia subito delle persecuzioni determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, perché si possa considerare il suo espatrio come l'unica misura per sottrarsi ad una situazione divenuta invivibile per lui nel suo Paese d'origine. Difatti, anche tenuto conto della sua minore età, e della sua giovane età allorché tali quesiti gli sarebbero stati posti, si osserva come, a differenza di quanto descritto nel suo ricorso, l'insorgente a parte riferire che lo avrebbero “messo sotto pressione” o messo “alle strette” con dei quesiti circa dove si trovasse lo zio e se fosse scappato in J._____, egli non ha mai riportato alcuna minaccia da parte dei militari nei suoi confronti (cfr. ibidem, D36 segg., pag. 5 segg.) o di ulteriori problematiche o timori che avrebbe avuto nei confronti delle autorità turche a tal proposito (cfr. ibidem, D56 segg., pag. 7 seg.). L'ultima volta che tali quesiti gli sono stati posti, risalgono inoltre all'(...) dell'(...) il suo espatrio, quindi almeno (...) prima la sua partenza dalla Turchia (cfr. ibidem, D54 seg., pag. 7). Egli stesso ha inoltre ricondotto la sua decisione di lasciare il predetto Paese, non a causa di tali episodi, bensì poiché si sarebbe annoiato nello stesso, nonché perché non avrebbe intravvisto un futuro per lui nel

medesimo (cfr. ibidem, D56, pag. 7). L'interessato sarebbe inoltre potuto uscire liberamente dal Paese d'origine, presentando il suo passaporto nonché la procura sottoscritta dai genitori, e visto anche quanto già sopra ritenuto

D-5452/2022 Pagina 17 inverosimile, né il ricorrente né la sua famiglia, avrebbero riscontrato dei problemi a seguito della sua partenza dalla Turchia. Pertanto, le sue dichiarazioni, non denotano all'evidenza l'esistenza di alcuna persecuzione che possa essere qualificata come rilevante ai sensi dell'asilo.

E. 8.1

Il ricorrente allega poi in fase ricorsuale che egli si troverebbe esposto ad una persecuzione futura nel caso di un suo ritorno in patria, a causa sia della sua etnia, sia dell'attivismo politico dello zio e della sua famiglia.

E. 8.2

A tal proposito il Tribunale ricorda che, se delle persecuzioni si estendono, a fianco della persona toccata primariamente, anche a membri della famiglia o parenti, sussiste una persecuzione riflessa (per il concetto di persecuzione riflessa, cfr. DTAF 2007/19 consid. 3.3 con rif. cit.). Inoltre, si rammenta che la corresponsabilità familiare ("Sippenhaft"), quale facoltà legale d'impegnare la responsabilità di tutta una famiglia per il delitto commesso da uno dei suoi membri, non esiste in Turchia. Al contrario, può succedere che le autorità turche esercitino effettivamente delle pressioni o delle rappresaglie nei confronti di membri della famiglia di una persona ricercata, sia allorché li sospettino di contatti stretti, sia al fine di intimidirli e di assicurarsi che non considerino d'intraprendere delle attività politiche illegali. Tanto più la persona ricercata o l'oppositore è implicato in modo significativo in favore di un'organizzazione politica illegale, maggiore sarà la verosimiglianza che tali pressioni siano messe in atto. Tali violenze possono costituire una persecuzione riflessa determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 21 consid. 10.2.3; sentenza del Tribunale D-2814/2013 del 16 dicembre 2013 consid. 2.5). Sulla base delle informazioni delle quali il Tribunale dispone, non v'è alcuna ragione di considerare che tale constatazione sia attualmente obsoleta (cfr. sentenza del Tribunale E-4061/2023 del 31 agosto 2023 consid. 4.2 con ulteriori rif. cit.). Tuttavia, occorrerà apprezzare in ogni fattispecie il rischio di persecuzione riflessa, in funzione degli elementi concreti che potrebbero fondare oggettivamente un timore specifico di agiti delle autorità contro i membri della famiglia interessata.

E. 8.3

Ora, tornando alla presente disamina, al contrario di quanto affermato nel suo gravame dall'insorgente, visto anche quanto già ritenuto sopra inverosimile ed irrilevante, il Tribunale non ravvisa alcuna ragione perché le autorità turche possano prendersela con il ricorrente per la condanna al carcere comminata allo zio (...), o ancora per delle attività politiche che questi avrebbe esercitato in passato. Invero, al di là dei quesiti che

D-5452/2022 Pagina 18 sarebbero stati posti al ricorrente in merito a dove si trovasse il predetto zio, egli non ha in alcun modo reso verosimile, di essere stato ricercato dalle autorità turche anche dopo il suo espatrio. Inoltre, gli eventi attinenti allo zio (...), risalgono a molti anni fa, e da più di (...) anni il ricorrente ha asserito di non avere più avuto alcun contatto con il medesimo. Alla luce di tali elementi, non si intravede quindi alcun indizio

dal quale si possa evincere che il ricorrente possa diventare il bersaglio delle autorità turche a causa dello zio (...), in un futuro prossimo e secondo un'elevata probabilità, in caso di un suo ritorno in patria. Altresì, egli non ha mai affermato durante la procedura dinnanzi all'autorità inferiore che altri suoi famigliari eserciterebbero una qualsivoglia attività politica, bensì sono asserti giunti soltanto in fase ricorsuale, peraltro del tutto vaghi e non supportati da alcun elemento concreto (cfr. ricorso, pag. 6; replica, pag. 2). Anzi, dalle sue stesse affermazioni, risulta come i suoi genitori ed i suoi fratelli risiederebbero tutt'ora nello stesso luogo (cfr. n. 15/9, D13 seg., pag. 3), ed ai medesimi non è mai successo alcuna problematica degna di nota, o resa verosimile dall'insorgente, anche successivamente al suo espatrio. Di conseguenza, il Tribunale non può intravedere alcun rischio di persecuzione riflessa dell'interessato per i motivi da lui invocati nel ricorso. La predetta conclusione non viene modificata, neppure alla luce della copia dell'articolo di giornale in lingua straniera, prodotto dall'insorgente con il ricorso, che darebbe unicamente atto del fatto che (...) persone, tra le quali lo zio del ricorrente, sarebbero state arrestate per offese rivolte a I._____.

E. 8.4

Per quanto attiene agli inconvenienti che potrebbero derivare dalla sua etnia curda, anche nell'ambito del servizio militare obbligatorio, a parte che in quest'ultimo caso appaiono essere delle persecuzioni del tutto ipotetiche e pertanto già di per sé irrilevanti, si osserva come le stesse non siano in alcun modo pertinenti dal profilo del riconoscimento della qualità di rifugiato. Difatti, per quanto la minoranza curda possa subire delle discriminazioni e altre angherie in Turchia, tuttavia tali problematiche non raggiungono in generale – come all'occorrenza, non avendo il ricorrente allegato alcunché in merito nel corso dell'audizione, né presentato alcun elemento concreto neppure in fase ricorsuale – l'intensità richiesta per rientrare nell'art. 3 LAsi, il Tribunale non avendo ritenuto fino ad oggi alcuna persecuzione collettiva dei curdi in Turchia (cfr. sentenza del Tribunale E-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4). Peraltro egli, al di là di mere supposizioni di parte non supportate da alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza (cfr. n. 15/9, D56, pag. 7), non ha reso verosimile, di avere compiuto delle attività politiche che potrebbero interessare anche in futuro le autorità turche nel caso di un suo ritorno in Turchia (cfr. anche supra consid. 6.1, 6.2, 6.3.1 e 6.5).

D-5452/2022 Pagina 19

E. 8.5

Visto quanto precede, nessun elemento all'incanto né apportato con il ricorso, dimostra né rende per lo meno verosimile che il suo timore di subire dei pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi sia oggettivamente fondato, nel caso di un suo ritorno in patria.

E. 9

Da ultimo, il suo desiderio di rimanere in Svizzera e la presenza dei suoi zii su suolo elvetico (cfr. n. 15/9, D56 seg., pag. 7), non risultano essere delle dichiarazioni pertinenti ai sensi dell'asilo, non rientrando all'evidenza in uno dei motivi esaustivi previsti dall'art. 3 cpv. 1 LAsi.

E. 10

Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o

incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso, per quanto non già divenuto senza oggetto (cfr. supra consid. 3.3 e 4.2), è respinto.

E. 11

Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria dell'insorgente, con decisione incidentale dell'11 maggio 2023, nonché che dagli atti non risulta che il ricorrente abbia avuto un cambiamento della sua situazione finanziaria, egli è dispensato dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 12

La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

D-5452/2022 Pagina 20 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto, per quanto non divenuto senza oggetto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.